

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

V SESSIONE – NAPOLI, 28 SETTEMBRE 2002

2° CASO:

“ Accesso all’ università negato ad una portatrice di handicap”

Presentiamo il caso di una ragazza disabile sin dalla nascita.

Riconosciuta invalida dalla Commissione di Prima Istanza anche perché non in grado di scrivere a causa di una forma spastica e neppure di parlare.

Ella sostituisce queste sue incapacità utilizzando la comunicazione facilitata tramite l’uso del computer e con esso comunica con gli altri integrandosi completamente nel contesto sociale.

La sua volontà e determinazione gli hanno consentito di affrontare il percorso scolastico con notevole successo.

I risultati conseguiti sono di ampie soddisfazioni.

Nonostante il suo handicap, il suo sforzo per riuscire alla pari degli altri è stato coronato da valutazioni eccellenti tanto che gli stessi insegnanti della Commissione degli esami di stato l’hanno invitata a proseguire gli studi.

Durante gli anni di frequenza del Liceo Scientifico non ha potuto svolgere, per i suddetti motivi invalidanti, i lavori di disegno manuale.

Non ha inoltre potuto affrontare le prove di dizione della lingua straniera e del latino, alle cui interrogazioni rispondeva con il computer .

La ragazza è stata comunque ammessa agli esami di stato (come prevede il DPR 23 luglio 1998 n. 323 anche per i portatori di handicap) ed ha ottenuto una votazione complessiva di 84/100 con il rilascio di un “attestato di credito formativo” in base all’art. 13 del suddetto D.P.R..

In tale attestato viene riconosciuto che “durante lo svolgimento dell’esame di stato, ed anche in considerazione delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico nelle singole discipline, si è potuto verificare che le capacità di comprensione sono penalizzate dalla mancanza di espressione verbale e prassica.

L’allieva ha affrontato le prove con senso di responsabilità, dimostrando di comprendere agevolmente il messaggio orale ed il testo scritto, di avere buone capacità di memoria, di riuscire a gestire ed a prolungare i tempi di concentrazione e attenzione in modo funzionale allo svolgimento dell’esame.

In generale si afferma che l’allieva è parsa una ragazza responsabile, motivata allo studio, consapevole di se e dei suoi limiti, ma nello stesso tempo capace di affrontare situazioni nuove e disponibile di acquisire nuove conoscenze.

La caparbia di questa ragazza, la voglia di proseguire il suo arricchimento culturale, l’arrivare all’obbiettivo che si era prefissato al fine di riuscire, dopo gli studi, ad ottenere l’inserimento in un posto di lavoro per non essere a carico della società, la spinta a volersi iscrivere all’università.

Ma qui nasce il problema.

La ragazza non può iscriversi regolarmente a nessuna facoltà per l’eventuale ottenimento di una laurea o anche per l’acquisizione di una cultura superiore e di una preparazione tali da potersi inserire nell’ambito lavorativo.

Ella ha si affrontato gli esami di stato come dispone la legge, ha si ottenuto una buona votazione, è si stata invitata dagli stessi insegnanti a proseguire gli studi, ma non essendo stato in grado di affrontare tutte le prove (vedi disegno, vedi pronuncia) ella

ha ottenuto non un *DIPLOMA DI MATURITA'* ma un *ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO*.

Questo attestato non è un documento ritenuto valido per l'iscrizione all'università.

Non valgono i risultati, non basta la buona volontà, esiste questa "*BARRIERA*" che discrimina chi è diverso dagli altri.

Si parla di una politica di pari opportunità, di eguaglianza dei diritti anche fra i soggetti più svantaggiati.

Ebbene se tutti siamo uguali dinnanzi alla Società, questa non deve discriminare una classe più debole.

Questa ragazza vuole accedere all'università.

Qualcuno lo impedisce.

Riteniamo questa azione una ingiustizia, un atto incostituzionale.

Ci rivolgiamo a questo Tribunale per avere il Suo parere e far sì che questa nostra amica, e tutti gli altri studenti nelle sue condizioni, lo possa presentare in difesa di un suo diritto: *quello di poter studiare!*

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

Composto dai Sig.ri:

Dott. Piero CalabròPRESIDENTE

Dott. Mario FraticelliGIUDICE

Dott. Riccardo AtanasioGIUDICE

Dott. Cosimo CrollaGIUDICE

Dott. Claudio CastelliGIUDICE RELATORE

Dott. Felice CassonGIUDICE

Dotto. Roberto SpanòGIUDICE

Dott. Filippo Di BenedettoGIUDICE

Dott. Nicola ClivioGIUDICE

Dott. Marco LualdiGIUDICE

Dott. Silvio CinqueGIUDICE

Dott. Ciro AngelillisGIUDICE

Dott. Alberto NobiliGIUDICE

Dott. Nicola ProtoGIUDICE

Dott. Roberto PiscitelloGIUDICE

Nella seduta del *28 settembre* ha emesso la seguente

DELIBERA:

Gli art. 6 e 13 DPR/98 non stabiliscono alcuna preclusione al conseguimento del diploma da parte del portatore di handicap, ma ampliano le possibilità del medesimo, prevedendo che, ove questi non sia in grado di acquisire il livello di istruzione richiesto per il diploma, si veda riconosciuto un attestato di formazione.

Infatti, l'art. 16 L. 104/92 prevede che "nella valutazione degli alunni handicappati ... è indicato, sulla base del piano educativo individuale, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in situazione parziali contenuti programmatici di alcune discipline".

2 (omissis)

3 Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove di equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia della comunicazione .

L'art. 6 del DPR 323/98 dispone che "in ogni caso le prove equipollenti dovevano consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame".

A questa ipotesi, che nella sostanza ipotizza una eguale preparazione tra il diplomato sano e quello disabile, l'art. 13, co. 2 aggiunge il caso dell'handicappato diplomato che " abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito diploma attestante il superamento dell'esame " .

Questi, continua il comma, " ... riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1 " .

C'è quindi un doppio binario, ragionevole, perché diversamente o il diploma si conseguirebbe per ragione di mera disabilità o il disabile, che pure non è in condizioni di conseguire il diploma, non vedrebbe mai attestata la propria partecipazione al corso (sia pure differenziato) di studi.

E ciò si tradurrebbe in una negazione dell'integrazione sociale del disabile.

Tale doppio binario va comunque interpretato e realizzato a favore degli handicappati e deve prevedere il rilascio di semplice certificazione e non del vero e proprio diploma, unicamente quando si accerti, anche con prove equipollenti, che il candidato non abbia raggiunto la preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

Nel caso specifico si potrebbe cogliere una contraddittorietà nel comportamento della scuola quale si coglie dal conseguimento della votazione complessiva di 84/100, che, almeno in apparenza risulta in contrasto con la valutazione di inidoneità al proseguimento degli studi, quanto meno sotto il profilo legale, sottesa al mancato rilascio del diploma.

Ciò però non è decisivo: la valutazione in voti potrebbe essere relativa, riferendosi ad un percorso diverso (il corso differenziato) ed ad un traguardo diverso (attestato) ed il giudizio non potrebbe quindi essere assimilato a quello che accompagna il diploma.

Piuttosto occorrerebbe verificare se la scelta di attribuire l'attestato e non il diploma sia fondata, e cioè giustificata dalla diversità del percorso e dal livello di preparazione culturale e professionale.

Si tratta di una scelta discrezionale della scuola, che, in difetto dei presupposti, come tale può essere impugnata in via amministrativa per eccesso di potere.

Ma ancora di più il problema è nella normativa che regola l'accesso all'istruzione superiore (questa la terminologia normativa per l'istruzione universitaria), la quale non ha ancora preso atto del "doppio binario" e conseguentemente blocca il percorso di integrazione del disabile, una volta conseguito l'attestato.

In particolare, l'art. 143 del r.d. 1952/1933, che ancor oggi è a base dell'ordinamento universitario, prevede i criteri di accesso all'università e pone come presupposto invalicabile il superamento dell'esame di maturità o il conseguimento del diploma di abilitazione.

Ciò evidenzia un vuoto normativo, in quanto la disciplina di accesso all'istruzione superiore non si è in nessun modo adeguata al doppio binario, non riconoscendo alcuna validità all'attestato.

È facile vedere come sarebbero state possibile e sono possibili, sia pure oggi solo come prospettive di riforma legislativa, ipotesi diverse: dalla validità per l'accesso solo a singole facoltà compatibili con il percorso formativo seguito, alla previsione di esami integrativi, all'ammissione all'università a fini di studio (e di integrazione) senza possibilità di conseguire la laurea, ma un attestato di frequenza universitaria.

In assenza di interventi legislativi l'art. 143 del d.r. 1952/1933 potrebbe essere oggetto di una censura costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 34 Cost., nella parte in cui non ammette l'attestato tra i titoli che consentano l'iscrizione all'Università.

Tuttavia il problema non si risolverebbe con un intervento sull'art. 143, in quanto si tratterebbe di coinvolgere nel discorso, sia pure con intuibili difficoltà, anche la lacuna dell'ordinamento universitario, che non prevede un corso differenziato di studi universitari.

Il rilievo della disabilità a questo livello sembra di essere tutto nella previsione dell'art.16, co. 4 e 5 L. 104/92, che prevedono l'uso degli " ausili necessari " nello svolgimento degli esami.

Forse proprio questa norma potrebbe essere censurata sotto il profilo costituzionale, nella parte in cui non prevede il " doppio binario".

Così come potrebbe essere coinvolto l'art.13 L.104/92, nella parte in cui, prevedendo i doveri finalizzati all'integrazione scolastica dei disabili, non menziona la programmazione di corsi differenziati.